

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1836 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli allevamenti della Campania.**

VISTI

- IL Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n° 320;
- Il Decreto del Ministro della Sanità 8 aprile 1999, recante “norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini;
- Il Regolamento (CE) 999/2001 recante disposizioni per il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, che ha istituito in tutta l’Unione europea un programma di sorveglianza per la scrapie e, in caso di riscontro della malattia, la possibilità di ricorrere ad abbattimenti selettivi basati su criteri genetici connessi alla resistenza o sensibilità degli animali alla scrapie;
- La Decisione della Commissione 2003/100 (CE) che fissa i requisiti minimi per l’istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Il Decreto del Ministero della Salute 17 dicembre 2004, concernente il Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi degli ovini.

CONSIDERATO

- Che il citato Decreto ministeriale 17 dicembre 2004, all’articolo 2, comma 1, prevede che le Regioni predispungano e rendano operativi piani regionali di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;
- Che l’attività di sorveglianza della scrapie ha permesso di rilevare la presenza di tale malattia in diverse regioni del territorio nazionale, compresa la Campania;

VISTO

- che secondo quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto ministeriale 17 dicembre 2004 l’adesione al piano regionale è obbligatoria per i greggi iscritti al libro genealogico nonché per tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico è equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in età riproduttiva presenti in allevamento, mentre è facoltativa per tutti gli altri greggi;

RITENUTO

- Necessario adottare un piano regionale di selezione genetica al fine di incrementare la resistenza degli ovini campani nei confronti delle encefalopatie spongiformi, sia per recepire quanto indicato all’articolo 2 del Decreto ministeriale 17 dicembre 2004 sia per fornire maggiori garanzie per la salute dei consumatori e maggiori possibilità agli allevatori di allevare bestiame resistente a tali patologie;

propone, e la Giunta all’unanimità

DELIBERA

- di approvare il “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini in regione Campania”, allegato e parte integrante della presente Deliberazione;
- di inviare al Settore Veterinario e al Settore SIRCA degli Assessorati alla Sanità e alla Agricoltura per i successivi adempimenti;
- di inviare al Settore Stampa, Documentazione e Informazione della Giunta Regionale il presente provvedimento per la pubblicazione del presente atto per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI NEGLI ALLEVAMENTI DELLA CAMPANIA

1. Premessa

L'interesse delle Autorità sanitarie europee, inizialmente concentrato sulla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), si è andato progressivamente allargando sino ad abbracciare anche le EST dei piccoli ruminanti. Infatti, dopo la comparsa della BSE - e quindi la dimostrazione dell'esistenza di ceppi di EST in grado di determinare drammatiche epidemie e di trasmettersi dagli animali all'uomo - la presenza di EST in specie animali produttrici di alimenti per l'uomo è divenuta un problema particolarmente delicato per le autorità sanitarie europee. Pertanto anche la scrapie, per la quale non esistono prove di pericolosità per l'uomo, è diventata un obiettivo prioritario della lotta alle malattie infettive nell'UE.

In base alla normativa recentemente emanata (Decisione 2002/1003/CE; Decisione 2003/100/CE; Regolamento CE 260/2003), la strada della selezione per i caratteri di resistenza genetica costituisce l'asse portante della gestione sanitaria delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) degli ovini nell'ambito dell'Unione Europea (UE).

In linea con quanto previsto dalla Decisione 2003/100/CE e dal decreto del Ministero della Salute 17 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 51 del 3 marzo 2005, il presente documento rappresenta il Piano regionale di selezione genetica della popolazione ovina, quale strumento operativo per la profilassi delle EST ovine in regione Campania.

2. Presupposti scientifici

La strategia di selezione genetica si basa sull'esistenza di alcuni polimorfismi del gene della PrP (proteina il cui accumulo nella forma patologica causa la malattia) in grado di influenzare, negli ovini, la suscettibilità/resistenza alle EST. I polimorfismi più rilevanti sono quelli situati ai codoni 136, 154 e 171. In particolare, al codone 136 il gene può codificare per Alanina (A) o per Valina (V), il codone 154 per Arginina (R) o Istidina (H), il codone 171 per Arginina (R), Glutamina (Q) o, più raramente, Istidina (H).

Gli ovini omozigoti per A al codone 136, per R al codone 154 e per R al codone 171, cioè portatori di entrambi gli alleli ARR (schematicamente, **ARR/ARR**) appaiono quelli **più resistenti** alle EST, mentre quelli **VRQ/VRQ**, i **più suscettibili**. Le condizioni di eterozigosi (ad esempio ARR/VRQ) presentano differenti livelli di suscettibilità intermedia.

La seguente tabella, funzionale alla realtà italiana, riporta il livello di suscettibilità dei genotipi ovini definito in base ai dati di letteratura e a quelli della sorveglianza in Italia ed in Europa¹.

Genotipo	Livello di suscettibilita'
VRQ/VRQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARQ	Suscettibilità elevata
ARQ/ARQ	Suscettibilità elevata
ARQ/AHQ	Suscettibilità elevata
AHQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità elevata.
VRQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità elevata.
ARQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità.
ARH/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità.
AHQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità.
VRQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità.
ARQ/ARR	Suscettibilità scarsa
VRQ/ARR	Suscettibilità scarsa
ARR/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.
ARR/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.
ARR/ARR	Suscettibilità minima o nulla

¹ Tale tabella è soggetta a revisione periodica da parte della Commissione Nazionale di Coordinamento del Piano di Selezione per la Scrapie in base alle nuove evidenze scientifiche ed ai riscontri della sorveglianza.

3. Obiettivi

Obiettivo del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina regionale al fine di:

- 1) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
- 2) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- 3) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.

L'incremento dei caratteri di resistenza verrà realizzato attraverso i seguenti passaggi:

1. eliminazione dell'allele VRQ attraverso il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di questo allele;
2. costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti, utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
3. Incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano.

Il Piano, in base alle risorse disponibili, tende a comprendere il maggior numero possibile di allevamenti, garantendo comunque sia il miglioramento dei caratteri genetici di resistenza che la conservazione di quelli morfo-funzionali di razza.

4. Durata

Il Piano è un progetto di lungo termine sulla cui effettiva durata, al momento attuale, risulta tuttavia difficile effettuare previsioni precise. Esso è immediatamente obbligatorio per i greggi "ad elevato merito genetico" campani come definiti dal Decreto ministeriale 17 dicembre 2004, mentre per i greggi commerciali per il momento rimane facoltativo, a richiesta degli allevatori, fermo restando che la commissione regionale può proporre l'obbligatorietà per altri greggi, diversi da quelli ad elevato merito genetico.

5. Enti esecutori

Assessorato alla Sanità

- Ha la responsabilità tecnica ed amministrativa dell'intero Piano. Attribuisce agli altri enti esecutori specifiche funzioni in applicazione a quanto stabilito dal Piano di selezione.
- Presiede la Commissione Regionale di Coordinamento.
- Assolve ai debiti informativi relativi all'applicazione del piano, richiesti dal Ministero della Salute, dal CEA e dall'ISS.

Assessorato all'Agricoltura

- Svolge attività di controllo nei confronti dell'ARAC e dell'ASSONAPA in ordine:
 - alle strategie selettive adottate, al fine di armonizzare la selezione per la resistenza alle EST con la selezione per i caratteri produttivi e morfo-funzionali;
 - alla costituzione e gestione della base dati relativa ai genotipi individuali e alla composizione dei gruppi di monta;
- Pubblicizza adeguatamente il piano per incentivare l'adesione allo stesso da parte degli allevatori, e valuta i risultati ottenuti in funzione del loro impatto sulla zootecnia regionale.
- Promuove la eventuale costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti, utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti e di quelli dove è basso il numero di arieti resistenti.

Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali

- Verificano la corretta identificazione individuale dei capi appartenenti ai greggi sottoposti al piano;
- Verificano la corretta identificazione individuale dei capi sottoposti a genotipizzazione;
- Eseguono i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi non iscritti ai libri genealogici, aderenti al Piano, sia commerciali che di elevato merito genetico;
- Eseguono prelievi annuali in tutti i greggi iscritti ai libri genealogici al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra certificati e contrassegni identificativi degli animali genotipizzati, nonché tutti gli altri controlli ufficiali eventualmente disposti dal Ministero della Salute;
- Controllano l'eliminazione dei soggetti portatori dei genotipi indesiderati secondo i tempi previsti;
- Verificano i requisiti sanitari dei greggi ed eseguono le attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST.
- Controllano le movimentazioni in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti ai greggi sottoposti al piano

- Rilasciano le certificazioni di qualifica di tutti i greggi aderenti al piano, secondo quanto indicato al successivo punto 10, nonché le certificazioni di genotipizzazione di tutti i riproduttori sottoposti ai test.

ASSONAPA

- Tramite i veterinari e i tecnici ARAC provvede ad eseguire i campioni per la genotipizzazione nei greggi iscritti ai libri genealogici e all'invio di tutti i risultati ottenuti al servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ai fini del rilascio delle certificazioni previste. Provvede inoltre all'invio di tutti i dati necessari all'Osservatorio epidemiologico regionale ai fini della tenuta della banca dati regionale.

Istituto zooprofilattico di Roma e Laboratorio di Genetica e Servizi Potenza

- Hanno la responsabilità dell'esecuzione delle analisi genetiche, rispettivamente dei soggetti appartenenti ai greggi non iscritti ai libri genealogici e ai greggi iscritti ai libri genealogici.

Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale

- Detiene la banca dati regionale relativa alle attività del Piano e cura gli aggiornamenti delle banche dati nazionali richiesti dalla normativa vigente
- Elabora i dati relativi all'andamento del Piano

6. Commissione Regionale di Coordinamento del Piano di selezione

Al fine di coordinare le attività programmate, e di monitorare la rispondenza delle stesse agli obiettivi del Piano, è istituita una Commissione Regionale di Coordinamento, presieduta e convocata dal Dirigente del Settore Veterinario dell'Assessorato alla Sanità, o suo delegato, e composta da:

- 1) un rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura;
- 2) un rappresentante dell'ARAC
- 3) un rappresentante dell'ASSONAPA
- 4) il responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della Campania o suo delegato
- 5) un funzionario del Settore Veterinario regionale con funzioni di segretario

In particolare sono assegnati alla Commissione i seguenti compiti:

1. definire e disegnare gli aspetti tecnici ed organizzativi del Piano Regionale di Selezione degli Ovini per la Profilassi delle EST;
2. coordinare l'attività di pubblicizzazione del Piano, di informazione agli allevatori, e di formazione dei veterinari ufficiali e liberi professionisti;
3. definire e coordinare le attività di identificazione individuale dei soggetti nelle greggi aderenti al Piano;
4. coordinare le attività di tipizzazione genetica nelle greggi aderenti al Piano;
5. coordinare le attività di selezione genetica negli allevamenti aderenti al Piano;
6. valutare periodicamente l'andamento ed i risultati del Piano;
7. verificare la compatibilità del piano regionale con le linee guida nazionali, nonché con l'evoluzione della normativa vigente e delle conoscenze scientifiche sulla malattia o della situazione epidemiologica;
8. proporre le eventuali revisioni al Piano.

Entro il 31 dicembre di ogni anno redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti dal Piano. Tale relazione viene inviata alla Commissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 3 del D.M. 17 dicembre 2004.

7. Principi generali del Piano di selezione genetica

Il Piano si basa sui principi di selezione **attraverso la linea maschile**. Tuttavia, in funzione dei primi risultati ottenuti e laddove questo favorirà la progressione del Piano, la Commissione regionale valuterà l'attivazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di ***riproduttori di sesso femminile***.

Per le greggi che vi aderiscono, il Piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di arieti classificati - a seconda del genotipo – nelle seguenti classi.

Genotipo	Riproduttori di 1^a classe
ARR/ARR	Suscettibilità minima o nulla

Riproduttori di 2^a classe	
ARR/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.
ARR/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.
ARQ/ARR	Suscettibilità scarsa.
Riproduttori di 3^a classe	
ARQ/ARQ	Suscettibilità elevata
ARQ/AHQ	Suscettibilità elevata
AHQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
ARQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
ARH/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
AHQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
Riproduttori di 4^o classe il cui impiego come riproduttori è vietato nei greggi aderenti al Piano	
VRQ/VRQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/ARR	Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile.

L'attività di selezione relativa al presente Piano è mirata al raggiungimento delle qualifiche indicate al punto 11.

8. Schema di selezione

- a.** Nei greggi aderenti al Piano è vietato l'utilizzo di riproduttori maschi di categoria 4°, omozigoti o portatori dell'allele VRQ, anche per la F.A.
- b.** Per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del Piano, nei greggi aderenti allo stesso è in ogni caso consentito l'utilizzo di maschi riproduttori appartenenti alle classi 1 e 2, mentre i riproduttori maschi di classe 3 possono essere utilizzati, nello stesso arco di tempo, solo se provenienti da greggi iscritti ai libri genealogici o da rimonta interna.
- c.** Per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del Piano, nei greggi aderenti allo stesso possono essere introdotti maschi riproduttori appartenenti alle classi 1 e 2, mentre i riproduttori maschi di classe 3 possono essere introdotti, nello stesso arco di tempo, solo se provenienti da greggi iscritti ai libri genealogici o provenienti da rimonta interna allo stesso allevamento.
- d.** Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del Piano, ed eventualmente prima di tale termine nel caso ciò sia ritenuto necessario, la Commissione regionale provvede ad esaminare i risultati ottenuti, anche a livello nazionale e in funzione della razza di appartenenza, ai fini della diversa disciplina di utilizzo dei maschi riproduttori nelle aziende aderenti

9. Allevamenti partecipanti

Come prescritto dal Decreto ministeriale 17 dicembre 2004, partecipano obbligatoriamente al piano tutti i greggi di elevato merito genetico, vale a dire i greggi iscritti al libro genealogico (LG), nonché tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico è equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in età riproduttiva presenti in allevamento.

Considerato poi che l'obiettivo di fondo della Decisione 2003/100/CE è quello di comprendere nel Piano di selezione genetica tutti gli allevamenti importanti per la produzione e la commercializzazione di ovini riproduttori, ovvero tutti gli allevamenti che contribuiscono in maniera significativa al pool genetico della popolazione ovina dei paesi membri, è comunque auspicabile che il Piano trovi comunque l'adesione del maggior numero di allevamenti di tale tipo, ferma restando la facoltà di adesione di ogni altra tipologia di allevamento ovino.

I detentori dei greggi che intendono aderire volontariamente al Piano, o per i quali l'adesione è obbligatoria, devono presentare domanda di adesione conforme all'allegato 1 del presente provvedimento, al Servizio Veterinario competente per territorio. In caso di proprietà del bestiame,

di proprietà degli animali diversa dal detentore, e in tutte le forme di proprietà associata, la domanda deve essere firmata da tutti gli interessati. Nel caso di allevamenti iscritti ai libri genealogici, copia della domanda di adesione al Piano deve essere inoltrata anche all'ARAC.

I Servizi Veterinari delle ASL, ricevute le domande di adesione, ne inviano copia all'Osservatorio epidemiologico regionale e al Settore Veterinario regionale, ed effettuano un sopralluogo nelle aziende aderenti, nel corso del quale viene eseguito censimento completo di tutti gli animali presenti, controllo della loro identificazione, verifica del registro di stalla, visita clinica in tutti i soggetti di età superiore ai 12 mesi, verifica particolare dell'identificazione dei riproduttori presenti.

Al termine delle operazioni descritte, il Servizio Veterinario competente assegna al gregge la qualifica di "gregge aderente al Piano di selezione genetica per la resistenza alle EST bovine", corrispondente al Livello V della tabella di classificazione di cui al successivo punto 11.

Il Servizio Veterinario delle ASL provvede al prelievo di sangue di tutti i maschi riproduttori presenti nei greggi non iscritti ai libri genealogici aderenti al Piano; i campioni sono inviati all'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici che provvede al successivo inoltro all'Istituto Zooprofilattico di Roma per l'effettuazione dell'analisi di genotipizzazione.

Sulla base dei risultati ottenuti, e per i soggetti appartenenti a greggi iscritti ai libri genealogici sulla base di quanto comunicato dall'ASSONAPA tramite l'ARAC, i Servizi Veterinari rilasciano certificati di genotipizzazione ai singoli riproduttori, utilizzando il certificato allegato al presente provvedimento.

10. Condizioni obbligatorie generali per le greggi partecipanti

- a. Tutti gli allevamenti partecipanti al Piano debbono essere ufficialmente indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale.
- b. Tutti gli allevamenti partecipanti al Piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente riproduttori maschi certificati² e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi del presente Piano.
- c. Tutti gli animali con sintomatologia neurologica (sospetti) nonché tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi venuti a morte negli allevamenti partecipanti al Piano, dovranno essere notificati all'autorità sanitaria competente per territorio (ASL) e sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST (Test rapido) presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico

² Per "soggetto certificato" si intende un capo il cui genotipo venga associato al codice di identificazione individuale mediante certificazione ufficiale.

Sperimentale. In caso di esito positivo confermato dal Centro di Referenza Nazionale, il soggetto colpito, laddove non ancora genotipizzato, verrà sottoposto ad analisi genetica.

- d. Qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure restrittive previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia sotto la responsabilità dell'Autorità Sanitaria Competente per territorio (ASL).
- e. In tutti gli allevamenti partecipanti al Piano, tutti i maschi del gregge in età riproduttiva, ad esclusione degli agnelli o agnelloni destinati al macello, sono sottoposti a prove di genotipizzazione, a cura dell'ASSONAPA tramite veterinari o tecnici APA per i greggi iscritti ai libri genealogici, a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio per tutti gli altri greggi aderenti al Piano. In linea generale, i maschi riproduttori sono sottoposti a prove di genotipizzazione una volta, salvo qualora non sia possibile stabilire con certezza il collegamento tra identificazione dell'animale e certificato riportante il genotipo.
- f. I maschi riproduttori portatori dell'allele VRQ devono essere abbattuti entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo; questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati.

Le femmine dei greggi aderenti al Piano, eventualmente tipizzate, per le quali risulti noto il genotipo recante l'allele VRQ, devono essere abbattute entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo; questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati.

Gli animali abbattuti ai sensi del Piano sono indennizzati ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n° 218, al netto degli introiti derivati dalla macellazione.

- g. Nei greggi aderenti al Piano è fatto divieto di usare a fini riproduttivi all'interno del gregge riproduttori maschi, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale che non siano quelli certificati nell'ambito del Piano
- h. I Servizi Veterinari competenti per territorio attribuiscono ai greggi partecipanti al Piano le qualifiche sanitarie elencate al punto 11, sulla base degli esiti delle prove di genotipizzazione effettuate.
- i. I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono ad effettuare, in tutti i greggi aderenti al piano iscritti al libro genealogico, con cadenza almeno annuale in azienda o al macello, prelievi a campione al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisita e la rispondenza tra certificati dei singoli riproduttori e marchi identificativi.

11. Qualifiche delle aziende

Il Servizio Veterinario competente per territorio, sulla base dei riscontri in merito agli adempimenti previsti dal Piano, mantiene e aggiorna un registro delle qualifiche e rilascia annualmente, ai singoli greggi partecipanti, un certificato di riconoscimento di una delle qualifiche sanitarie sotto elencate:

Qualifica regionale	Corrispondenza con il livello Di resistenza definito dalla Dec. 2003/100/CE	Criteri per l'assegnazione dello status di resistenza genetica alle EST ovine
LIVELLO I	LIVELLO I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR
LIVELLO II	LIVELLO II	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR e interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR
LIVELLO III	LIVELLO III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR
LIVELLO IV	Non previsto	Greggi con progenie discendente unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR
LIVELLO V	Non previsto	Greggi aderenti al piano di selezione genetica per la resistenza alle EST ovine

11. Identificazione greggi partecipanti

Le greggi che in base alle definizioni sopra riportate, potranno partecipare al programma di selezione dovranno essere sottoposte ad accurato censimento dell'effettivo ed essere inserite in un apposito registro.

A tale scopo l'Osservatorio epidemiologico regionale predispone un apposito strumento informatico al fine di raccogliere tutte le informazioni richieste.

CHIEDE

Di aderire al “PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI NEGLI ALLEVAMENTI DELLA CAMPANIA”

DICHIARA

- 1) di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto Piano, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell’AUSL;
- 2) di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott., Medico Veterinario, tel., iscritto all’Albo della provincia di n.;

Li’

Firma del/dei richiedente/i

.....

Allegato 2

**PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI
DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI NEGLI ALLEVAMENTI
DELLA CAMPANIA**

Certificato individuale di genotipo

REGIONE CAMPANIA

ASL

CODICE AZIENDALE

--

Detentore (Cognome e Nome)Cod. Fiscale.....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

RAZZA SESSO (M/F) DATA DI NASCITA.....

DATA DI INGRESSO IN STALLA.....

MARCA AURICOLARE

--

Esito della tipizzazione genetica della proteina prionica

ALLELE 1		
Codoni		
136	154	171

ALLELE 2		
Codoni		
136	154	171

A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina

Data rilascio

Timbro e firma del veterinario responsabile

EVENTUALI SOSTITUZIONI DELLA MARCA AURICOLARE						
1	Nuova marca auricolare:		Data di marcatura:		Firma del Vet. Ufficiale:	
2	Nuova marca auricolare:		Data di marcatura:		Firma del Vet. Ufficiale:	
3	Nuova marca auricolare:		Data di marcatura:		Firma del Vet. Ufficiale:	

Nel caso di apposizione di un microchip (bolo ruminale), dovrà essere emesso un nuovo documento di identificazione, contenente gli estremi identificativi elettronici e l'indicazione del metodo e sede di impianto.

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE						
1	Codice azienda di nascita:		Denominazione azienda di nascita (se diversa):			
2	Codice azienda di destinazione:		Data di ingresso in stalla:		Firma Detentore:	
3	Codice azienda di destinazione:		Data di ingresso in stalla:		Firma Detentore:	
4	Codice azienda di destinazione:		Data di ingresso in stalla:		Firma Detentore:	

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O MORTE			
Data di morte o macellazione:		Presso: Comune e prov:	

Timbro e firma del veterinario responsabile

Allegato 3

**PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI
DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI NEGLI ALLEVAMENTI
DELLA CAMPANIA**

Certificato di qualifica sanitaria del gregge

REGIONE CAMPANIA

ASL

Visti gli atti di ufficio, si certifica che al gregge sotto identificato:

CODICE AZIENDALE

Detentore (Cognome e Nome)Cod. Fiscale.....

È stata assegnata la qualifica di LIVELLO *

Data rilascio

Timbro e firma del veterinario responsabile

* secondo la tabella di cui al punto 10 del piano, qui riportata

Qualifica regionale	Corrispondenza con il livello Di resistenza definito dalla Dec. 2003/100/CE	Criteri per l'assegnazione dello status di resistenza genetica alle EST ovine
LIVELLO I	LIVELLO I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR
LIVELLO II	LIVELLO II	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR e interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR
LIVELLO III	LIVELLO III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR
LIVELLO IV	Non previsto	Greggi con progenie discendente unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR
LIVELLO V	Non previsto	Greggi aderenti al piano di selezione genetica per la resistenza alle EST ovine